



COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

OGGETTO: DISCIPLINARE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVO AI SERVIZI DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY PER L’OTTENIMENTO DELLE LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SENIGALLIA, MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) APERTA AL MERCATO SUL MEPA.

Scadenza offerte il giorno: 11/06/2024 alle ore 12:00

In esecuzione della Determinazione n. 576 del 21/05/2024 del Responsabile dell’Area 2 - Affari Generali, Comunicazione, Turismo/Eventi e Sviluppo Economico – il Comune di Senigallia avvia la procedura in epigrafe emarginata mediante richiesta d’offerta (RDO) aperta al mercato sul MePA per l’acquisizione del servizio in oggetto, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Senigallia (AN), codice NUTS ITI32, come ben indicato nelle Condizioni particolari di contratto.

DISCIPLINARE DI GARA

1. Stazione Appaltante:

Comune di Senigallia – Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) – P.IVA 00332510429 - Centralino: 071-66291; Sito internet: www.comune.senigallia.an.it; PEC: comune.senigallia@emarche.it;

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.): Dott.ssa Elisabetta D’Amico (Responsabile Area 2 - Affari Generali, Comunicazione, Turismo/Eventi e Sviluppo Economico), email: e.damico@comune.senigallia.an.it; tel. 071-66.29.342.

Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Marinella Monti, email: marinella.monti@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.331 – 303.

Informazioni sulla procedura di gara: Dott.ssa Monti Marinella, email: marinella.monti@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.331 – 303.

2. Oggetto della RDO e descrizione sommaria del servizio

La richiesta di offerta (RDO) ha per oggetto l’affidamento di servizi di redazione dei piani safety/security, ai sensi dell’art. 68 e/o 80 TULPS, per l’ottenimento delle licenze di pubblico spettacolo per le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Senigallia per la durata di due anni (periodo presunto 01/06/2024 – 30/05/2026), con opzione di proroga tecnica nelle more dell’espletamento

della gara, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, per un massimo di ulteriori sei mesi, mediante contratto di accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023, mediante RDO (richiesta d'offerta) aperta al mercato sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della P.A.), le cui caratteristiche sono indicate nelle Condizioni particolari di contratto.

3. Categoria del servizio

Bando Mercato elettronico “Servizi” – “Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale – Settore Merceologico “Categoria 2: Servizi professionali di ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica” - CPV 71300000-1.

4. Luogo di prestazione del servizio

Si rinvia alle Condizioni particolari di contratto, in particolare all'art. 4.

5. Importo complessivo presunto del servizio

Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro, relativo ai 2 anni più eventuali 6 mesi per opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, è quantificato in **euro 123.000,00 esclusa IVA e cassa professionale eventualmente dovuta** di cui euro zero per costi di sicurezza in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. Il costo della manodopera non viene indicato trattandosi di servizio di natura intellettuale.

L'importo stimato per la durata di due anni è pertanto pari a **€ 98.400,00 esclusa IVA e cassa professionale eventualmente dovuta.**

L'importo stimato per l'opzione di proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, per la durata di sei mesi, è pertanto pari a **€ 24.600,00 esclusa IVA e cassa professionale eventualmente dovuta.**

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti applicativi attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione Appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite lettera d'ordine ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo.

L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

Si rinvia altresì all'art. 3 delle Condizioni particolari di contratto.

6. Durata dell'appalto

L'Accordo Quadro avrà durata pari a due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di attivazione del servizio risultante dal verbale di consegna nelle ipotesi previste dall'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni particolari di contratto. È fatto salvo l'esercizio dell'opzione di proroga nelle more dell'espletamento della gara, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, per un massimo di ulteriori sei mesi.

L'accordo quadro, comunque, potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore massimo del contratto.

7. Revisione prezzi

Ai fini della revisione dei prezzi si rinvia all'art. 10 delle Condizioni particolari di contratto.

8. Oneri per la sicurezza

Non sono previsti rischi di interferenza e pertanto i costi di sicurezza sono pari ad euro zero.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 non è richiesta l'indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Soggetti ammessi alla RDO

Si precisano di seguito i requisiti di partecipazione che gli operatori economici devono possedere al momento dell'invio della propria domanda di partecipazione.

La partecipazione alla gara è aperta agli operatori economici presenti sul MePA nella categoria ***“Servizi” – “Servizi professionali - architetturici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale – Settore Merceologico “Categoria 2: Servizi professionali di ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica” - CPV 71300000-1***. Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere ivi abilitati, iscritti e presenti.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
 - b. società di professionisti;
 - c. società di ingegneria;
 - d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
 - f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
 - g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
 - h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.
- È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma

individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici devono inoltre risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Requisito di abilitazione al MePA

L'operatore economico - in qualità di professionista, singola impresa e/o associazione o le singole imprese affidatarie eventualmente costituende in RTI - dovrà risultare abilitato al **Bando MePA – “Servizi” – “Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale – Settore Merceologico “Categoria 2: Servizi professionali di ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica” - CPV 71300000-1**, seguendo le indicazioni pubblicate all'interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.

Non saranno, dunque, presi in considerazione gli operatori economici che non hanno attestato nella “richiesta di partecipazione” di essere “abilitati” al predetto bando MePA e alla categoria sopra richiesta.

Requisiti di carattere generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato “Codice”) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)**.

Le circostanze di cui all'articolo 94 dal D. Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

➤ Requisiti di idoneità professionale

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nel modulo allegato 1 o nell'allegato 3 "dichiarazioni integrative al DGUE", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

➤ **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Gli operatori economici dichiarano di aver regolarmente eseguito, nel triennio precedente la pubblicazione della presente procedura, per committenti pubblici o privati, un servizio analogo a quello oggetto della gara. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, importo. Per "servizio analogo" deve intendersi un servizio nel quale sono state svolte in maniera prevalente le attività descritte dalle Condizioni particolari di contratto relative al servizio in oggetto, ovvero aver redatto un piano di sicurezza per eventi con caratteristiche assimilabili ad eventi con un numero di persone fino a n. 2000 spettatori.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

I requisiti **della Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 della Parte V dell'all. II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società di ingegneria raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai precedenti punti **b), c) e d)** sono posseduti dal/dai professionista/i che sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui alla **Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023**.

10. Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 31/05/2024** attraverso la sezione della Piattaforma MePA riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma MePA. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il concorrente ha l'obbligo di visitare il sito MePA per informarsi.

11. Finanziamento

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio di previsione 2024-2026.

12. Criteri di aggiudicazione e di valutazione

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate al successivo **punto 13.2.**

Si specifica che l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo inferiore rispetto all'importo posto a base di gara, pari a € 98.400,00; il prezzo complessivo sarà dato dalla somma del prezzo totale per ciascun servizio da affidare risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per le quantità richieste.

Non sono ammesse offerte alla pari e in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Verifica di anomalia delle offerte

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il “Metodo A” indicato nell'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che il servizio in oggetto non presenta carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria, e dell'ubicazione del servizio.

Nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

13. Documentazione richiesta di partecipazione alla gara informale tramite RDO APERTA AL MERCATO sul MePA

In aggiunta a quanto previsto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, il concorrente deve inserire sul sistema MePA la seguente documentazione:

13.1 Documentazione amministrativa

a) a pena di esclusione: Condizioni particolari di contratto, predisposte dal Comune e allegate alla RDO, firmate digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante;

b) a pena di esclusione: istanza di partecipazione (allegato 1) debitamente compilata; la domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1;

c) a pena di esclusione: dichiarazioni rilasciate tramite compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato 2) firmato digitalmente dal legale rappresentante;

d) a pena di esclusione: modulo dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 3) firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Precisazioni relative al contenuto della documentazione amministrativa

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014, reperibile sul sito internet della Stazione Appaltante, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di impegnarsi a rispettare la clausola inserita nel Protocollo, approvato con Deliberazione di Giunta n. 267 del 25/10/2022, stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL – CISL – UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori, accessibile tramite il seguente link: https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf.

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 22 del presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia

conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.2 Documentazione economica (Offerta economica)

L'offerta economica deve essere redatta tramite la compilazione del Modello "offerta economica" predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile tra la documentazione di gara all'interno della RDO e deve indicare, a pena di esclusione, in cifre e in lettere, **i singoli prezzi unitari offerti dal concorrente per ciascuna tipologia di servizio elencato nel modello "offerta economica" predisposto dall'Amministrazione, IVA e cassa professionale eventualmente dovute escluse**; i prezzi unitari offerti dovranno essere indicati in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevarrà il prezzo unitario indicato in lettere; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

I singoli prezzi offerti dal concorrente per ciascuna tipologia di servizio vanno moltiplicati per il quantitativo previsto nel modello "offerta economica". Dovranno successivamente essere sommati i totali ottenuti per ciascun elemento; verrà così determinato l'importo dell'appalto offerto dal singolo operatore economico, che costituirà il valore dell'offerta economica a cui assegnare il punteggio.

Si specifica che l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo inferiore rispetto all'importo posto a base di gara, pari a € 98.400,00; il prezzo complessivo sarà dato dalla somma del prezzo totale per ciascun servizio da affidare risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per le quantità richieste.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

Non saranno accettate offerte pari allo 0% pena l'esclusione del concorrente.

In caso di parità del punteggio finale, si procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta l'indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. Termine e modalità per la presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara i concorrenti devono rendere disponibile sulla piattaforma MEPA la documentazione prevista dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e dal presente disciplinare

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/06/2024.

Il suddetto termine per la presentazione delle offerte ha carattere perentorio, oltre il quale l'operatore economico partecipante non potrà più essere ammesso alla gara.

Il recapito tempestivo attraverso il portale MEPA (www.acquistinretepa.it) rimane ad esclusivo rischio degli operatori economici. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Senigallia ove per disguidi tecnici, compresi gli eventuali malfunzionamenti al sistema MePa, o di altra natura, l'offerta non sia disponibile sulla piattaforma MEPA entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

16. Procedura di aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso previsto dal sistema del MEPA come di seguito indicato:

Seduta di gara pubblica: ore 15:00 del giorno 11/06/2024 che si terrà presso la sede centrale del Comune in piazza Roma, 8.

Nella seduta pubblica il Presidente del seggio di gara procederà:

- a prendere visione delle offerte pervenute;
- ad accertare eventuali cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interesse all'espletamento della funzione di Presidente da parte del soggetto ad essa deputato ai sensi dell'art. 1, co. 41 e 46 della L. 190/12 e s.m.i., dell'art. 6 bis della L. 241/90 e del Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- all'esame della documentazione amministrativa;
- all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti alla successiva fase o all'attivazione della procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Nella stessa seduta pubblica o in eventuali successive sedute pubbliche comunicate tramite MEPA, in sezione "comunicazione con i fornitori", il Presidente di seggio procederà:

- alla verifica della documentazione integrativa e all'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara (nel caso di soccorso istruttorio);
- all'apertura dell'offerta economica ai fini di un controllo formale;
- alla redazione della graduatoria;
- all'individuazione del miglior offerente in considerazione del maggior ribasso offerto;
- all'eventuale verifica dell'offerta.

In caso di offerte uguali (ossia che presentano lo stesso ribasso) si procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Secondo quanto indicato al precedente punto 12 "Verifica di anomalia delle offerte" del presente Disciplinare, qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà, secondo quanto indicato nel D.lgs. 36/2023 e al precedente punto 12, alla valutazione dell'offerta potenzialmente anomala.

Di tutte le sedute di gara si provvederà a redigere e sottoscrivere appositi verbali.

L'Amministrazione procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti.

17. Aggiudicazione definitiva

L'Amministrazione, previa verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario, provvederà all'aggiudicazione definitiva mediante determinazione dirigenziale.

In caso di esito negativo della verifica dei suddetti requisiti in capo al concorrente che ha presentato la migliore offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti in graduatoria.

18. Precisazioni

Con la presentazione dell'offerta il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente all'offerta stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Non saranno evase richieste di invio di file in formato diverso da quello dei file allegati alla RDO.

L'offerta vincola il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'Amministrazione è vincolata solo con la stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà incondizionata di non dar corso alla procedura di gara e comunque di non concludere il contratto.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida che risulti idonea e conveniente.

Le spese di stipula del contratto saranno poste a carico dell'aggiudicatario.

19. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali di cui al punto 9 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi a titolo di studio e professionali di cui al punto 9 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

20. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 7 delle Condizioni particolari di contratto.

21. Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Elisabetta D'Amico.

22. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Senigallia avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscali. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Senigallia. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Senigallia.

La Responsabile dell'Area 5
Contratti – Vicesegreteria - CUC – Patrimonio –
Progetti strategici – Bandi europei
Dott.ssa Marinella Monti